

Noi Commercianti UMCE

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 04 - Ottobre 2018



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

PRIVACY

IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Diamo seguito a quanto illustrato nello scorso numero del mese di Settembre per approfondire un aspetto legato all'argomento "Privacy", che avevamo trattato solo parzialmente e che invece è stato recentemente oggetto di una serie di chiarimenti da parte del Garante: il REGISTRO dei TRATTAMENTI.

(Con la parola "**Trattamento**" si intende qualsiasi operazione, compiuta anche senza l'ausilio di strumenti informatici o automatizzati, che riguarda dati di persone fisiche, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'estrazione, la consultazione, il loro uso, ecc.).

L'istituzione di questo registro è prevista dall'art.30 del GDPR ove si enuncia che "Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante, tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità".

Se in un primo momento sembrava che tale adempimento riguardasse solo aziende di grandi dimensioni con oltre 250 dipendenti, con le recenti indicazioni, la platea di aziende interessate (seppur applicando misure semplificate), è stata notevolmente ampliata, includendo:

- Negozi ed altre attività commerciali in genere, pubblici esercizi, strutture ricettive, artigiani, studi professionali che abbiano almeno un dipendente;
- Tutte le aziende, imprese e lavoratori autonomi che effettuano trattamenti di dati particolari (origine razziale, opinioni politiche e convinzioni religiose, dati genetici e sanitari, iscrizione a sindacati, orientamento sessuale delle persone) ovvero dati relativi a condanne penali o reati;
- Associazioni sportive, di assistenza o a tutela di soggetti c.d. "vulnerabili" (disabili, malati, ecc.), partiti e movimenti politici, Sindacati, Associazioni e movimenti a carattere religioso.

Il Registro dei Trattamenti deve contenere le seguenti indicazioni:

1. Il nome ed i dati di contatto del Titolare del Trattamento;
2. Le finalità del Trattamento (ad es. gestione del rapporto di lavoro);
3. Una descrizione delle categorie di interessati (ad es. lavoratori dipendenti) e delle categorie di dati personali (ad es. certificati di malattia);
4. Gli eventuali destinatari a cui tali sono stati o saranno comunicati (ad es. Consulente del Lavoro);
5. I termini di conservazione e di cancellazione (ad es. Norme di legge di settore);
6. Una descrizione generale delle norme di sicurezza, tecniche ed organizzative a protezione dei dati.

Ricordiamo infine che, come da indicazioni del Garante, il Registro dei Trattamenti deve recare una "**data certa**" della sua prima istituzione unitamente a quella dell'eventuale ultimo aggiornamento.

I nostri uffici restano a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e anche per assistervi nella predisposizione del Registro, apponendo la "marca temporale" per garantire la data certa della sua istituzione.

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 - Stampa: Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491.
Dirett. Responsabile: Antonio Balestra - Redazione: Riccardo Cellegghin, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato.

VENDITA PESCE

ETICHETTATURA ED INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

Riteniamo di far cosa utile, viste alcune richieste giunte in Associazione, riportando le disposizioni previste dal Regolamento Europeo sull'etichettatura del pesce e dei prodotti alimentari.

Tali norme, introdotte per la sicurezza del consumatore, prevedono l'indicazione delle seguenti informazioni:

- denominazione commerciale e nome scientifico della specie;
- metodo di produzione (pescato, allevato e pescato in acque dolci);
- origine (zone in cui il prodotto è catturato, pescato o allevato);
- attrezzi da pesca con la quale è stato pescato (sciabiche, reti da imbrocco, reti da traino, reti da circuizione e da raccolta, ami e palangari, draghe, nasse e trappole);
- percentuale di glassatura (solo per il pesce congelato e confezionato, è lo strato di ghiaccio protettivo applicato alla superficie di un prodotto della pesca congelato o surgelato);
- lo stato fisico di conservazione (fresco, scongelato, salato e stagionato, dissalato ecc.);
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (se preimballato);
- la presenza di allergeni;
- eventuali additivi che sono stati aggiunti;
- prezzo.

Se il prodotto è surgelato deve contenere espressa indicazione del richiamo al divieto di ricongelamento (la surgelazione è un procedimento che avviene a livello industriale, perché comporta un raggiungimento di temperature tali per cui sono necessari macchinari appositi; la congelazione invece è un procedimento "casalingo", che può essere effettuato nel freezer di qualsiasi cucina).

Nel caso del pesce catturato in mare, la zona di origine va indicata per esteso in modo da rendere le etichette più comprensibili. Per quanto riguarda le zone del Mediterraneo e dell'Oceano Atlantico (ZONE 27 e 37) vanno indicate una serie di sottozone:

1. Mar Artico (Zona FAO 18)
2. Oceano Atlantico Nord-Ovest (Zona FAO 21)
3. Oceano Atlantico Nord-Est (Zona FAO 27 e relative sottozone)
4. Oceano Atlantico Centro-Ovest (Zona FAO 31)
5. Oceano Atlantico Centro-Est (Zona FAO 34)
6. Oceano Atlantico Sud-Ovest (Zona FAO 41)
7. Oceano Atlantico Sud-Est (Zona FAO 47)
8. Oceano Indiano (Zona FAO 51 e 57)
9. Oceano Pacifico (Zona FAO 61, 67, 71, 77, 81 e 87)
10. Oceano Antartico (Zona FAO 48)
11. Mar Mediterraneo (Zona FAO 37 e relative sottozone tra cui 37.1 Mediterraneo occidentale, 37.2 Mediterraneo centrale, 37.3 Mediterraneo orientale e 37.4 Mar Nero).

Se il pesce è catturato in acque dolci, l'etichettatura dei prodotti ittici deve includere il corpo idrico di origine (fiumi, laghi eccetera) e il paese di origine.

I ristoranti non devono etichettare l'eventuale prodotto esposto, ma conservare i documenti giustificativi d'acquisto per assicurarne la tracciabilità e la sicurezza. Rimane comunque l'obbligo di indicare nel menù, se il prodotto è congelato o surgelato.

CANONE RAI "PRIVATO"

RICHIESTE DI ESONERO ENTRO IL 31 GENNAIO

Ricordiamo a tutte le **utenze private RAI** (NO utenze speciali quali bar, ristoranti, alberghi, ecc.) che è già possibile inviare le richieste di esenzione dall'addebito del Canone per il 2019 nella bolletta dell'Energia Elettrica, inviando telematicamente

la prevista dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che possono fare richiesta di esenzione sono:

- Coloro che non detengono un apparecchio tv in nessuna delle abitazioni;
- Nei casi in cui il canone viene già addebitato su un'utenza elettrica intestata ad altro componente del nucleo familiare;
- Gli eredi di persone decedute intestatarie di bolletta elettrica in abitazione in cui non ci sono apparecchi tv;
- Gli ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore ai 6.713 euro.

Importante ricordare che la richiesta di esonero ha validità annuale, pertanto sarà necessario ripresentare la domanda ogni anno.

Gli associati possono contare sul supporto gratuito dell'Associazione per l'inoltro telematico della richiesta di esonero. Quanti interessati possono fissare un appuntamento con la segreteria di direzione (Sig.ra Elisa Mattana), presentando il documento di identità valido della persona dichiarante **entro e non oltre il 31 Gennaio 2019**.

Tutte le richieste inviate oltre questa data saranno valide per l'esonero solo del secondo semestre dell'anno.

Ricordiamo infine che allo stesso modo è possibile inoltre presentare richiesta di rimborso per errato addebitamento del canone in bolletta (nonostante la corretta presentazione dell'istanza di esonero) portando tutte le fatture del 2018.

NEWSLOT E VLT

RINNOVO ISCRIZIONE ELENCO AAMS

Come noto, tutti i commercianti ed esercenti che detengono nei propri locali degli apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS (Newslot e VLT), devono iscriversi e rinnovare ogni anno la propria iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Ricordiamo che la procedura di rinnovo per il 2019, è **da effettuarsi solo ed esclusivamente con modalità telematica** entro il termine ultimo del 20 gennaio p.v.

Consigliamo pertanto ai nostri associati di prendere contatto con i nostri uffici per iniziare le varie procedure, ricordando altresì che si dovrà utilizzare il proprio dispositivo di firma digitale e le credenziali di accesso al portale, già rilasciate in precedenza.

Per i soci in regola con il contributo associativo tutta l'assistenza necessaria alla compilazione, firma e trasmissione della pratica di rinnovo, meglio nota come MODELLO RIES C6, sarà fornita **gratuitamente**.

Restano confermati i costi erariali di iscrizione di seguito specificati:

- Versamento di Euro 150,00 tramite mod. F24 ACCISE - codice tributo 5216;
- Marca da bollo da € 16,00 (da attaccare ad apposita dichiarazione e quindi conservare agli atti, da esibire in caso di ispezione).

Ricordiamo infine che per poter procedere sarà necessario indicare i riferimenti del titolo autorizzatorio per la detenzione di apparecchi da gioco e cioè, in alternativa fra loro, la licenza di Pubblico Esercizio o la SCIA di subentro/inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande o la SCIA/DIA per giochi leciti ex art.86 TULPS (sala giochi) o la Licenza ex art.88 TULPS (ag. scommesse).

Per tutte le necessità del caso o per fissare un appuntamento, potrete in ogni momento contattare i nostri uffici (chiedere di Elisa Mattana - elisamattana@ascom.bassano.vi.it)

PATENTINI DI SIGARETTE

ATTENZIONE ALLA SCADENZA E AL RINNOVO

Ricordiamo a tutti i titolari di patentino per la rivendita di sigarette in scadenza al 31.12.2018, che è necessario procedere al rinnovo per il prossimo biennio, **entro il 30 Novembre 2018**.

La procedura da seguire rimane invariata, quindi si deve procedere alla richiesta di rinnovo del patentino attraverso l'apposito modello da inviare alla competente Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Per le aziende in regola con la quota associativa è possibile ricevere assistenza gratuita nella compilazione e invio della pratica contattando i nostri uffici entro il 23 Novembre, avendo cura di reperire i seguenti documenti e dati:

- originale del patentino
- nr. 2 marche da bollo da € 16,00
- copia delle comunicazioni semestrali dei prelievi relativi al 2017
- copia delle denunce dei redditi relative ai periodi d'imposta 2016 e 2017
- numero degli scontrini fiscali emessi nel 2016 e 2017
- dichiarazione sostitutiva dei prelievi firmata e timbrata anche dalla rivendita aggregante (scaricabile dal nostro sito internet) con allegato il documento di identità del firmatario.

ATTENZIONE: segnaliamo che i patentini di ultimo rilascio non recano più la scadenza a fine anno, come in precedenza, ma scadono esattamente dopo due anni dalla data di sottoscrizione. Per il loro rinnovo è quindi necessario inviare la relativa istanza almeno 30 giorni prima della scadenza, di norma indicata nel patentino stesso.

TEMPO DETERMINATO: COSA E' CAMBIATO DAL 1 NOVEMBRE 2018

Il D.L. 87/2018 del 12 luglio 2018 *Decreto Dignità*, entra nel pieno della sua operatività a partire dal 1 novembre 2018. Da tale data qualsiasi contratto a termine, a prescindere che sia stato stipulato prima o dopo il 14 luglio 2018, dovrà osservare la nuova disciplina in esame.

Il legislatore si è mosso sulla duplice direttiva di disincentivare il tempo determinato, rendendolo più complicato e di difficile utilizzo da un lato e più oneroso in qualche caso.

Le modifiche incisive appaiono concentrate su quattro cardini:

- a) il ricorso alle causali per motivare il tempo determinato, salvo che nei primi 12 mesi di contratto o per eventuali proroghe all'interno di tale periodo;
- b) il tempo limite di esercizio del tempo determinato, ora ridotto a 24 mesi in luogo dei precedenti 36;
- c) il numero delle proroghe possibili, che passa da 5 a 4;
- d) il maggior tempo concesso per l'impugnazione del contratto a termine che passa da 120 a 180 giorni.

Regime di eccezionalità del tempo determinato

Approfondendo il tema del ricorso alle causali, il contratto a termine, come modificato dal Decreto Dignità, può essere liberamente esercitato solo per i primi 12 mesi, mentre se si stipula per un periodo superiore, o in caso di proroghe che superino tale limite, è necessaria una motivazione che la norma riassume in 2 casistiche:

1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività ovvero per esigenze sostitutive di lavoratori assenti;
2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

Gli incrementi del lavoro pertanto devono essere al contempo rilevanti e del tutto casuali, come per le esigenze oggettive che devono risultare del tutto estranee all'attività ordinaria dell'impresa.

E', inoltre, fondamentale tenere presente che qualsiasi rinnovo, indipendentemente dal numero di mesi con cui è stato stipulato il primo contratto a termine, è sottoposto a motivazione, mentre la proroga, se rimane nel termine complessivo di 12 mesi, può essere fatta senza motivazione.

Per quanto riguarda la maggiore onerosità l'art.3, comma 2, D.L. 87/2018 prevede:

- l'innalzamento di 0,5 punti percentuali la maggior contribuzione ordinaria prevista per i contratti a tempo determinato (da 1,4% viene innalzata all'1,9%),
- in caso di rinnovo, cioè se si stipula un contratto a termine successivo al primo con lo stesso soggetto.

Al di là di queste modifiche, rimane confermata la possibilità di ricorrere al tempo determinato in misura non eccedente il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.

In caso di mancato rispetto del termine di durata massima dei rapporti di lavoro a termine, il nuovo articolo 19 del d.lgs. 81 del 2015 prevede che, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi e in assenza delle condizioni di cui al comma 1 (esigenze temporanee e oggettive, sostitutive, connesse a incrementi temporanei), il contratto a termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

